

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DEL
COMUNE DI VESPOLATE DA PARTE DEL COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE E
VICEVERSA.**

L'anno duemilatredici, il giornodel mese di,

TRA

- Il Comune di Vespolate, P.IVA, rappresentato dal dott. Pierluigi Migliavacca, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco

E

- Il Comune di Garbagna Novarese, P.IVA, rappresentato dal Rag. Davide Milanese, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco

Premesso:

- che l'art. 34, comma 13, della Legge N. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri Enti sulla base di convenzioni specifiche;
- che l'art. 14 del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che gli Enti Locali possano utilizzare, con il consenso del personale interessato, personale distaccato da altri Enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il medesimo articolo del C.C.N.L. definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- che con deliberazione della Giunta Comunale di Vespolate n. del 2013 è stato implicitamente espresso parere favorevole all'utilizzo a tempo parziale dell'Istruttore Tecnico – Geom. Serena Viviani da parte del Comune di Garbagna Novarese, ai sensi dell'art. 14, del contratto C.C.N.L. 22 gennaio 2004, demandando a successivi accordi circa le modalità e i tempi di utilizzazione nell'ambito di un potenziale e futuro interscambio alla pari con unità di personale di area analoga da parte del Comune di Garbagna Novarese a favore del Comune di Vespolate da esaurirsi entro il periodo 1° luglio 2013/30 giugno 2014;
- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale di Garbagna Novarese n. del, è stato altresì espresso implicitamente parere favorevole all'utilizzo a tempo parziale, ai sensi della predetta normativa, della Specialista in attività tecniche – Geom. Daniela Ciceri da parte del Comune di Vespolate, secondo modalità simili alle precedenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha inizialmente per oggetto l'utilizzo a tempo parziale di personale tecnico del Comune di Vespolate, da parte del Comune di Garbagna Novarese, al fine di integrare il proprio Ufficio Tecnico comunale, onde far fronte a consistenti impegni lavorativi gravanti sullo stesso, dovuti all'assenza per malattia dell'unica figura professionale operante nel medesimo.

2. In una seconda fase la convenzione ha inoltre per oggetto l'utilizzo a tempo parziale di personale tecnico del Comune di Garbagna Novarese, da parte del Comune di Vespolate, per integrare l'attività del proprio Ufficio Tecnico comunale, laddove si presenta la necessità, mediante prestazione analoga a vicendevole compensazione della precedente.

2. Al personale utilizzato, in base alla presente convenzione, si applica il complesso delle disposizioni derivanti dai vigenti C.C.N.L. di comparto e le disposizioni delle Leggi di Settore.

ART. 3 - Individuazione del personale, tempo di lavoro in assegnazione e termini della convenzione

1. Il Comune di Vespolate individua il personale disponibile ad operare in distacco presso il Comune di Garbagna Novarese nella persona della geom. Serena Viviani - Cat. C3, la quale ha espresso formalmente il proprio consenso.

2. Il tempo di lavoro in assegnazione viene quantificato e concordato dalle due Amministrazioni, contemperando le loro rispettive esigenze e sarà svolto nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo pari al raggiungimento delle 36 ore settimanali.

3. Il periodo di utilizzo viene stabilito dal 1° luglio 2013 e così fino al 30 giugno 2013 e sarà inizialmente legato all'arco di tempo correlato al congedo per malattia della specialista in attività tecniche geom. Daniela Ciceri – Cat. D2, dipendente del Comune di Garbagna Novarese, la quale dovrà, una volta rientrata in servizio, a seguito di successivi e ulteriori accordi con le due Amministrazioni, effettuare un'analoga prestazione anche come consistenza oraria a favore del Comune di Vespolate, seguendo così principi di mutua e solidale compensazione.

ART. 4 - Gestione del personale utilizzato

1. Il rapporto di lavoro del personale distaccato è gestito, per quanto riguarda la geom. Serena Viviani, dal Comune di Vespolate, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Garbagna Novarese.

2. Relativamente all'attività svolta dalla stessa presso il Comune di Garbagna Novarese, la responsabilità resta esclusivamente in capo al Comune medesimo.

3. Di riflesso pertanto si deve ritenere che il rapporto di lavoro del personale distaccato è gestito, per quanto invece riguarda la geom. Daniela Ciceri, dal Comune di Garbagna Novarese, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Vespolate.

4. Relativamente all'attività svolta dalla stessa presso il Comune di Vespolate, la responsabilità resta esclusivamente in capo al Comune medesimo.

ART. 5 - Rapporti finanziari figurativi

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, tramite scambio alla pari con reciproca compensazione figurativa dell'utilizzo di personale e pertanto senza che transitino somme da un bilancio all'altro.

2. La spesa relativa al trattamento economico del personale utilizzato sarà pertanto ripartita in maniera figurativa in rapporto diretto alle ore lavorative prestate presso ciascun Ente e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.

3. Il Comune di Vespolate provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti alla sua dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Garbagna Novarese, mediante l'utilizzo successivo a compensazione oraria della dipendente di detto Comune da effettuarsi entro l'arco temporale di durata della convenzione

4. Qualora la contrattazione decentrata dell'Ente utilizzatore preveda forme di incentivazione economica a favore del personale utilizzato (art. 14, comma 3 e seguenti, C.C.N.L. 22 gennaio 2004), il Comune in questione dovrà darne informazione al Comune avente la titolarità del rapporto lavorativo, provvedendo direttamente alla liquidazione degli incentivi e utilizzando il proprio fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 1 aprile 1999.

5. Al Comune utilizzatore temporaneo del personale regolarmente incardinato presso la struttura dell'altro Ente competono le spese di viaggio debitamente documentate dalla dipendente per recarsi da uno all'altro dei Comuni, sulla base della tariffa vigente nel tempo di 1/5 di benzina verde riferita all'uso del mezzo proprio.

ART. 6 - Disposizioni generali e finali.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli Enti locali.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li,

per il Comune di Vespolate _____

per il Comune di Garbagna Novarese _____